

COMUNE DI BARRALI
PROVINCIA DI CAGLIARI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA E SERVIZIO SOCIO-
EDUCATIVO**

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato intende regolamentare la gestione dei seguenti servizi:

Servizio Ludoteca,

Servizio socio-educativo minori

Art. 2

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Servizio **LUDOTECA** dovrà configurarsi come uno spazio strutturato dove i bambini potranno sperimentare occasioni di gioco collettivo, socializzazione e sperimentazione di nuove situazioni relazionali all'interno di un contesto protetto e stimolante. Il Servizio si pone come agenzia educativa che deve integrarsi con gli altri servizi nel territorio, deve avere una piena visibilità su tutto il territorio, programmando attività esterne, nelle piazze nelle scuole in modo da favorire la promozione del servizio. Deve creare opportunità di aggregazione e socializzazione rivolte ai minori

Le attività dovranno essere proposte attraverso una metodologia educativa e di socializzazione che vede gli stessi bambini e le loro famiglie come soggetti del processo educativo in atto e parte attiva.

SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO è un servizio rivolto a minori e nuclei familiari che presentano problematiche complesse. Il Servizio è finalizzato a mantenere il minore all'interno della propria famiglia, a promuovere la scolarizzazione e a tutelarne i diritti. Il servizio socio-educativo svolge, inoltre, un importante ruolo nel coinvolgimento della famiglia nella risoluzione delle problematiche, affinché essa trovi in se stessa le risorse per affrontare e superare il disagio

Destinatari

LUDOTECA : destinatari i bambini di età compresa tra i 6 anni e i 10 anni

SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO

famiglie e i minori presenti nel territorio

Nell'individuazione dei destinatari viene data attenzione prioritariamente:

- ❖ ai minori appartenenti a nuclei che presentano difficoltà nella gestione e nell'esercizio del proprio ruolo educativo (segnalati dalla scuola o da altre fonti)
- ❖ ai minori interessati da un decreto della magistratura minorile;

ai minori in istituto, in comunità o in affidamento familiare interessati in processi di reinserimento familiare

Art. 3

Attività

LUDOTECA

Attività di gioco libero e guidato all'interno dei locali della ludoteca

Organizzazione di laboratori creativi

Organizzazione di attività espressive, di motricità

Programmazione di giochi all'aperto

Organizzazione manifestazioni esterne coinvolgenti la comunità

Orario del Servizio

Due volte la settimana per circa 3 ore giornaliere pomeridiane

SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO

Il Servizio prevede le seguenti fasi operative:

consulenza, esame del caso e presa in carico

avvio dell'intervento educativo (l'intervento dovrà essere svolto presso il domicilio dell'utente o in contesti idonei per il minore)

monitoraggio, verifiche e valutazioni

Art. 4

PERSONALE

Per il Servizio Ludoteca e Servizio Socio-educativo si richiedono le seguenti figure professionali:

LUDOTECA

- **n. 1 Psicologo/Pedagogista** con compiti di coordinamento e supervisione degli operatori impegnati nel Servizio Ludoteca, con funzioni di referente per l'Amministrazione comunale, con esperienza di coordinamento nei servizi socio-educativi e di aggregazione sociale in favore di minori di almeno tre anni;
- **n. 2 Animatori** con qualifica ed esperienza lavorativa specifica nel settore dei servizi di animazione per minori di almeno tre anni

SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO

- **n. 1 Psicologo** con funzioni di coordinatore dei Servizi Socio-educativi per minori in possesso di Laurea in Psicologia con specializzazione quadriennale in Psicoterapia relazionale. E' richiesta un'esperienza maturata come Coordinatore di tre anni.
- **N. 1 Educatore professionale** in possesso del titolo di educatore, come previsto dall'articolo 13, comma 11, della L.R. 21.04.2005 n.7 "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2005). Sono richiesti tre anni di esperienza maturata nei servizi educativi rivolti ai minori (socio educativo territoriale, piani personalizzati ai sensi della L. 162/98) presso pubbliche amministrazioni.

Se l'esperienza dei tre anni non è presente temporalmente in senso continuativo, verranno considerate le frazioni di semestralità.

La ditta dovrà trasmettere successivamente l'elenco nominativo del personale impiegato con i titoli professionali richiesti ed il curriculum di ognuno di essi

Per la gestione dei Servizi **LUDOTECA : monte ore**

COORDINATORE

n. 1 Psicologo/ Pedagogista n. 312 h

LUDOTECA

N. 1 Animatore n.832 h

N. 1 Animatore n. 832 h

PERSONALE SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO: monte ore

n. 1 Psicologo n. 416 h

n. 1 Educatore professionale n. 936 h

Art. 6

Importo dell'appalto

LUDOTECA,
€.42.500,00 IVA esclusa

- Costo operatori per i Servizi sopra elencati

€. 6.000,00 IVA esclusa

- Spese varie quali l'assicurazione degli iscritti, gite escursioni, materiali per lo svolgimento delle attività

SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO

€. 30.600,00 IVA esclusa

- Costo operatori per i Servizi sopra elencati

TOTALE IMPORTO APPALTO

€. 79.100,00 IVA esclusa

Art. 4

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è presumibilmente fissato per il periodo Ottobre 2018 - Settembre 2020 con decorrenza dalla data di firma del contratto.

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. N. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 sulla base del miglior punteggio conseguito attraverso la valutazione combinata di elementi tecnico/gestionali e qualitativi (Offerta tecnica), sino ad un massimo di 80 punti su 100 ed elementi economici (prezzo) (Offerta economica), sino ad un massimo di 20 punti su 100 come dettagliatamente specificato nel presente capitolato:

Art. 6

Compiti del Comune

E' compito del Comune di Barrali verificare:

- l'andamento delle attività
- la valutazione degli interventi attuati dagli operatori dei Servizi per cui si ritiene necessario effettuare delle riunioni d'equipe periodiche
- il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, delle condizioni retributive, previdenziali ed assistenziali previste dai CCNL di riferimento per il personale previsto nel presente capitolato

Art. 7

Obblighi degli operatori

Gli operatori che espletano i servizi di cui trattasi per conto e nome della Ditta appaltatrice sono obbligati al segreto d'ufficio seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio. Essi sono altresì tenuti a mantenere durante il servizio un comportamento corretto, che in nessun caso sia di pregiudizio sotto gli aspetti psico – sociali degli utenti frequentanti i servizi di cui trattasi.

L'aggiudicatario si impegna a richiamare, e se il caso a sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile.

Art. 8

Sostituzioni

Il Comune può in qualunque momento richiedere alla Ditta, esponendo per iscritto la motivazione, la sostituzione definitiva o temporanea di quell'operatore che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudiziali.

Qualora taluno degli operatori impegnati venga sostituito definitivamente o temporaneamente per altri motivi, la Ditta dovrà richiedere in forma scritta l'autorizzazione al Servizio Sociale per reintegrare il personale necessario con altri soci o lavoratori dipendenti, regolarmente assunti, in possesso del titolo professionale e con almeno pari esperienza lavorativa degli operatori designati per il servizio. Per ogni

operatore che subentra la Ditta è tenuta a trasmettere al Servizio Sociale i dati anagrafici, il titolo di studio, le qualifiche ed il curriculum formativo e professionale.

Art. 9

Controlli

L'Amm.ne comunale si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità dei servizi ogni qualvolta lo riterrà opportuno. La Ditta dovrà impegnarsi a garantire stabilità e continuità di prestazione, al fine di non interrompere l'equilibrio che s'instaura tra operatori e utenti. Qualora taluno degli operatori venga sostituito definitivamente o temporaneamente per un periodo superiore ad un mese, la Ditta dovrà darne urgente comunicazione scritta al Servizio Sociale, impegnandosi a reintegrare il personale necessario con altro operatore provvisto degli stessi requisiti.

Per ogni operatore del quale si avvarrà, la Ditta è tenuta a trasmettere al Servizio Sociale nome e qualifica all'atto dell'immissione in servizio. Il servizio sociale provvederà a valutarne l'idoneità ed a dare il consenso.

Allo stesso Servizio Sociale la Ditta dovrà anche trasmettere curriculum professionale, documentazione attestante la qualifica professionale, per ogni operatore utilizzato.

Art. 10

Interruzione dei Servizi

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse; come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della Ditta come del Comune che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 12

Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora la Ditta non intenda accettare l'assegnazione sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

Art. 14

Assicurazioni

Ogni responsabilità civile per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta.

A tal fine la Ditta si impegna a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori, o che questi possono causare agli utenti e alle loro cose durante il periodo di rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'Assicurazione dovrà essere attivata anche in favore degli iscritti alle attività e ai servizi

La Ditta dovrà contrarre detta polizza assicurativa esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale, alla data della stipula del contratto.

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.

Art. 15

Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, diritti di segreteria, ecc..., comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della Ditta.

Art. 16

Rispetto delle normative vigenti

La Ditta dovrà attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali, con quelle poste in atto dal Committente.

La Ditta dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

La Ditta deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Art. 17

Applicazioni contrattuali

La Ditta dovrà inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

Art. 18

Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

La Ditta dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti, in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

La Ditta dovrà osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune, dei quali verrà idoneamente informato.

Art. 19

Diritto di controllo del Comune

E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta, alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato Speciale.

Art. 20

Organi preposti al controllo e verifica

L'organismo preposto al controllo è l'assistente sociale del Comune (Responsabile del procedimento)

Art. 21

Rilievi e procedimento di applicazione delle penalità

La Ditta nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale. Ove non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, la Ditta è tenuta al pagamento di una penalità, nella misura indicata nel precedente art. 11, tenuto conto della gravità dell'inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla quale la Ditta avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal responsabile del servizio. Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità e ogni altro genere di provvedimento sono notificate alla Ditta in via amministrativa.

Art. 22

Risoluzione del contratto

E' facoltà del Comune risolvere il contratto di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge, di Regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- Concessione di subappalto totale o parziale dei servizi.

Art. 23

Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, sarà devoluta ad un giudice ordinario

Art. 24

Trattamento Dati sensibili

All'inizio del servizio la Ditta dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del Decreto leg.vo 30.06.2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni, e del personale della ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale

Art. 25

Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2 del codice di comportamento del Comune di Barrali, approvato con Delibera della G.M. n. 4 del 24.01.2014, la Ditta aggiudicataria e i suoi collaboratori sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto Codice pubblicato sul sito del Comune di Barrali nella Sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Codice disciplinare e codice di condotta

Art. 26

Patto di integrità'

La Ditta aggiudicataria, a mezzo del proprio Rappresentante legale, contestualmente alla stipula del contratto, sottoscriverà il Patto di Integrità del Comune di Barrali, pubblicato sul sito del Comune di Barrali nella Sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali, la cui bozza e' stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 9.02.2017 su proposta della Regione Sardegna.

Art. 27

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente. Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Barrali, 17.07.2018

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Pietrina F.Canu